



05.054

Sovranità del popolo senza propaganda di governo. Iniziativa popolare

04.463 Iv.pa. Burkhalter Didier: Ruolo del Consiglio federale durante le votazioni popolari

ARGOMENTI CONTRO



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Il Consiglio federale svizzero

Informazione delle autorità sulle votazioni

Di che cosa si tratta?

Attualità

Informazione delle autorità sulle votazioni: Il Consiglio federale e amministrazione federale sono tenuti a fare in modo che gli aventi diritto di voto possano adottare le loro decisioni secondo la loro libera volontà.

Di che cosa si tratta?

Secondo il diritto costituzionale federale (art. 34 Cost.), i risultati di votazioni ed elezioni esprimono in modo attendibile e fedele la libera volontà degli aventi diritto di voto. Consiglio federale e amministrazione federale sono tenuti a fare in modo che gli aventi diritto di voto possano adottare le loro decisioni secondo la loro libera volontà. Il Consiglio federale deve essere presente durante il processo di formazione della volontà, rispondere a domande, sciogliere le perplessità, esaminare gli argomenti nuovi, mostrare nessi e conseguenze della decisione. Gli aventi diritto di voto hanno anche il diritto di poter conoscere non solo la posizione del governo su un progetto, ma anche la motivazione su cui poggia la posizione adottata. Infine, Consiglio federale e amministrazione federale devono avere la possibilità di intervenire con delle rettifiche, segnatamente quando delle dichiarazioni inesatte o fuorvianti di privati rischiano di compromettere la libera formazione delle opinioni e delle volontà. Governo e amministrazione devono anche informare sui fatti nuovi rilevanti, che devono essere noti per poter prendere una decisione oggettiva in merito a un progetto.

art. 34 Cost.

L'attività d'informazione svolta dal Consiglio federale e dall'amministrazione federale alla vigilia delle votazioni deve in tutti i casi ispirarsi a criteri chiari. Perciò, nell'ambito dell'attività informativa che svolgono alla vigilia di votazioni popolari, il Consiglio federale e l'amministrazione federale si attengono ai principi di continuità, trasparenza, oggettività e proporzionalità, ancorati nel rapporto sull'impegno del Consiglio federale nelle campagne che precedono le votazioni ("Das Engagement von Bundesrat und Bundesverwaltung im Vorfeld von Abstimmungen"), presentato nel 2001 dalla Conferenza dei servizi d'informazione (rapporto del Gruppo di lavoro CSI).

Rapporto sull'impegno del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale alla vigilia delle votazioni federali

Attualità

Iniziativa popolare federale «Sovranità del popolo senza propaganda di governo»

L'11 agosto 2004 è stata depositata l'iniziativa popolare "Sovranità del popolo senza propaganda di Governo" che prevede di limitare fortemente l'attività d'informazione del Consiglio federale e del Parlamento prima delle votazioni. Il 31 agosto 2004 la Cancelleria federale ha constatato la formale riuscita dell'iniziativa (FF 2004 4289). Con decreto del 29 giugno 2005, il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio concernente l'iniziativa (FF 2005 3935), con proposta di respingerla senza presentare un controprogetto diretto o indiretto.

FF 2004 4289

Messaggio (FF 2005 3935)

Disegno del decreto federale (FF 2005 3965)

Dibattiti parlamentari

04.463 Iv. Pa. Burkhalter. Ruolo del Consiglio federale durante le votazioni popolari

Il 7 ottobre 2004 con l'iniziativa parlamentare 04.463 "Ruolo del Consiglio federale durante le votazioni" il consigliere nazionale Didier Burkhalter ha presentato un intervento che incarica il Consiglio federale di sostenere in modo attivo e obiettivo il parere delle autorità federali sugli oggetti delle votazioni federali. Le Commissioni delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) e del Consiglio degli Stati (CIP-S) sostengono questo intervento parlamentare. Il 5 novembre 2005 la CIP-S ha deciso di elaborarlo e presentarlo quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare. In seguito alla consultazione svoltasi nella primavera 2006, il 15 settembre 2006 la CIP-N ha approvato il controprogetto indiretto in forma di modifica della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP; RS 161.1). Questa modifica obbliga il Consiglio federale a informare in modo approfondito sugli oggetti delle votazioni federali e a sostenere la posizione dell'Assemblea federale. Il Consiglio federale informa in maniera costante rispettando i principi dell'oggettività, della trasparenza e della proporzionalità. Nel parere dell'8 novembre 2006 il Consiglio federale si è nuovamente dichiarato contrario alla presentazione di un controprogetto all'iniziativa popolare "Sovranità del popolo senza propaganda di Governo" e ha respinto la modifica della LDP proposta dalla CIP-N. Nel corso della procedura parlamentare l'avamprogetto di modifica della LDP è stato cambiato. Il 5 ottobre 2007, infine, il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno adottato nella votazione finale un nuovo articolo 10a LDP quale controprogetto indiretto all'iniziativa popolare "Sovranità del popolo senza propaganda di Governo". Diversamente dal progetto della CIP-N, l'articolo 10a LDP stabilisce che il Consiglio federale debba esporre le posizioni principali sostenute durante il processo decisionale parlamentare e non sostenere una raccomandazione di voto che diverge dalla posizione dell'Assemblea federale. Inoltre il progetto approvato prevede che la modifica della LDP sarà pubblicata nel Foglio federale non appena l'iniziativa popolare «Sovranità del popolo senza propaganda di governo» sarà stata ritirata o respinta in votazione popolare.

04.463 Pa. Iv. Burkhalter. Ruolo del Consiglio federale durante le votazioni popolari

Iniziativa parlamentare. Ruolo del Consiglio federale durante le votazioni popolari. Rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (FF 2006 8491)

Legge federale sui diritti politici. (Disegno) (FF 2006 8507)

Iniziativa parlamentare. Ruolo del Consiglio federale durante le votazioni popolari. Rapporto del 15 settembre 2006 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale. Parere del Consiglio federale (FF 2006 8509)

Le autorità federali della Confederazione Svizzera
Contatto | Basi legali

<http://www.admin.ch/br/themen/info/00035/index.html?lang=it>



Iniziativa popolare federale «Sovranità del popolo senza propaganda di governo»

Scheda informativa sulla votazione popolare del 1° giugno 2008

1. L'iniziativa popolare

- L'iniziativa «Sovranità del popolo senza propaganda di governo» è stata depositata l'11 agosto 2004 corredata delle firme necessarie. Il 31 agosto la Cancelleria federale ha annunciato che l'iniziativa era riuscita con 106 344 firme valide.
- Il comitato d'iniziativa è l'associazione Cittadini per i cittadini www.freie-meinung.ch.

I promotori dell'iniziativa vogliono iscrivere i seguenti punti nella Costituzione federale:

- a. Il Consiglio federale, i quadri superiori dell'Amministrazione federale e gli uffici federali si astengono da qualsiasi attività informativa e di propaganda. In particolare si astengono da attività mediatiche come pure dalla partecipazione a manifestazioni informative e manifestazioni riguardanti la votazione.

È eccezzuato un unico breve comunicato rivolto alla popolazione dal capo del dipartimento interessato;

- b. La Confederazione si astiene dal finanziare, attuare e sostenere campagne d'informazione e di propaganda in vista di votazioni, come pure da qualsiasi produzione, pubblicazione o finanziamento di materiale informativo e propagandistico.

È eccezzuato un opuscolo informativo per gli aventi diritto di voto con le spiegazioni del Consiglio federale. L'opuscolo deve tener conto in maniera equilibrata degli argomenti favorevoli e contrari;

- c. La data della votazione va pubblicata almeno con sei mesi di anticipo.

2. Posizione di Consiglio federale e Parlamento

- Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare.
- Il Consiglio nazionale ha respinto l'iniziativa con 134 voti contro 61 e 3 astensioni, il Consiglio degli Stati l'ha respinta con 38 voti contro 2 e 3 astensioni.

3. Conseguenze di un sì all'iniziativa

Se l'iniziativa venisse accettata,

- il Consiglio federale e l'Amministrazione federale non potrebbero più esprimersi durante la campagna che precede le votazioni. Ai consiglieri federali non sarebbe più

concesso, ad esempio, partecipare ai dibattiti contraddittori alla radio o alla televisione o presenziare alle assemblee dei delegati dei loro partiti.

Ai membri del Governo non sarebbe inoltre possibile

- rilasciare interviste sugli oggetti in votazione, prendere posizione in merito alle argomentazioni ed esporre il parere del Consiglio federale.

I dipartimenti, gli uffici federali e il Parlamento

- non potrebbero invece più pubblicare informazioni complementari inerenti alle votazioni, né in forma stampata né in Internet.

Secondo la Costituzione federale i cittadini hanno il diritto di formarsi un'opinione in tutta libertà e di poter raccogliere informazioni a tale scopo. Il successo di questa iniziativa popolare rimetterebbe in discussione questo diritto, poiché il parere del Consiglio federale non potrebbe essere espresso proprio nella fase più intensa del processo di formazione dell'opinione:

di fronte ai media e ai votanti, il Consiglio federale non potrebbe infatti più

- rispondere alle domande,
- sciogliere incertezze,
- rafforzare argomentazioni o confutare asserzioni errate,
- mettere in evidenza nuovi legami di causalità di una decisione.

4. Controprogetto indiretto del Parlamento

- Il 5 ottobre 2007 il Parlamento ha approvato un controprogetto indiretto all'iniziativa (04.463 Iv.Pa. Burkhalter: Ruolo del Consiglio federale durante le votazioni popolari). Quest'ultimo disciplina in una legge l'obbligo d'informazione del Consiglio federale e i principi dell'attività informativa da parte delle autorità federali.
- Il Parlamento vi ha stabilito i seguenti principi: il Consiglio federale deve informare in modo oggettivo, trasparente e proporzionato sull'oggetto in votazione. In tal modo la legge sancisce anche il divieto per le autorità di fare propaganda. Il Consiglio federale accetta questa norma.
- La legge stabilisce inoltre che il Consiglio federale non può difendere raccomandazioni di voto differenti da quelle formulate dall'Assemblea federale. Questo è del resto sempre stato il caso, tranne che in due casi: nel febbraio 1979, in occasione dell'iniziativa parlamentare sulla concessione del diritto di voto ai diciottenni, e nel dicembre 1996, in occasione della revisione delle legge sul lavoro.

La legge sottostà a referendum facoltativo; sarà pubblicata nel Foglio federale nel caso in cui l'iniziativa «Sovranità del popolo senza propaganda di governo» venga respinta.

Berna, 10 marzo 2008